

Iva. Per i professionisti ecco l'iter preparatorio al rilascio senza intoppi della certificazione

La rivincita del visto leggero

Dal 2010 garanzia obbligatoria del credito per le compensazioni

Gian Paolo Ranocchi
Giovanni Valcarenghi

Grande ritorno del visto di conformità o visto "leggero". Le nuove regole che dal 2010 dettano i meccanismi di utilizzo in compensazione dei crediti Iva (annuali e periodici), lo ripropongono come tema di grande attualità. Chi, infatti, dal prossimo anno, vorrà utilizzare in compensazione orizzontale un credito Iva superiore a 15mila euro, non avrà che due alternative per certificare l'esistenza formale del credito:

■ l'apposizione del visto di conformità;

■ la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore contabile (se presente ex articolo 2409-bis Codice civile), che deve così attestare il fatto di aver svolto gli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

È chiara l'intenzione del legislatore di strutturare un sistema nel quale l'attestazione di un soggetto terzo, che diviene così obbligatoriamente e non facoltativamente parte attiva nella partita tra fisco e contribuente, garantisce la formale "bontà" dei crediti Iva che vengono spesi in compensazione. Un controllo preventivo con oneri a carico del contribuente e una funzione di tutela degli interessi erariali.

Il dato storico

Il visto leggero è nato nel 1997 come strumento di verifica pre-

ventiva della correttezza formale dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate e della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie (con un occhio di riguardo alle regolarità nel campo degli studi di settore). Il sistema era originariamente congegnato come certificazione meramente facoltativa. I contribuenti, pagando, potevano (e possono) anticipare i controlli formali sulle dichiarazioni che sono tipici dell'attività dell'amministrazione finanziaria (evitando così, forse, inviti da parte degli uffici). Sta di fatto che, come facilmente intuibile, il visto non ha riscosso grande successo sul campo, alla luce della sperequazione sostanziale tra benefici e oneri (leggasi responsabilità e costo) per l'apposizione della "certificazione".

I passi da compiere

Dal 2010 il visto di conformità sarà, invece, alla ribalta nell'attività della maggior parte degli studi professionali e, pertanto, occorre attrezzarsi fin da ora. Imprese e professionisti che decideranno di utilizzare in compensazione orizzontale un credito Iva oltre 15mila euro, dovranno per obbligo - preventivamente rivolgersi agli operatori tributari professionali per l'ottenimento del visto. Ne consegue che i soggetti abilitati (si vedano anche i grafici nella pagina), se già non vi hanno provveduto, faran-

no bene ad attivarsi per essere con le carte in regola per il suo rilascio, pena la perdita di clienti o di opportunità di lavoro.

Due passaggi essenziali preventivi previsti per i professionisti per poter rilasciare il visto di conformità sono:

● essere tutelati a un'apposita polizza professionale con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati (comunque non inferiore a 1.032.914 euro). La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, non ammettendosi, dunque, l'esistenza di scoperti o franchigie. Nel caso di associazioni professionali la polizza può essere stipulata dal singolo partecipante, oppure dallo studio associato a garanzia dell'attività svolta dal singolo (in questo caso bisognerà verificare i massimali in relazione ai visti di conformità complessivi rilasciati dalla associazione);

● la comunicazione preventiva alla Dre competente dell'intenzione di rilasciare il visto di conformità, accompagnata dall'attestazione di tutti i requisiti richiesti dalla legge con allegazione della copia della polizza assicurativa e delle autocertificazioni del caso. Nel caso di associazioni professionali, la comunicazione deve indicare, oltre ai dati del singolo professionista richiedente, anche quelli degli altri componenti.

In dettaglio

I soggetti abilitati



- Responsabili fiscali dei CAF
- Commercialisti e consulenti del lavoro
- Periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli della CCIAA

Le condizioni soggettive



- a Non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per reati finanziari
- b Non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- c Non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per

loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

- d Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Antimafia)